



Ai gentili clienti.

## **Oggetto: primi chiarimenti D.L. 6 aprile 2020**

È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l'inapplicabilità delle sanzioni in presenza di talune violazioni.

Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire l'accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Di seguito riportiamo alcuni punti del decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI**

#### **Soggetti con fatturato fino a 50 milioni**

##### **Tributi sospesi**

In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt.23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

##### **Condizioni**

la norma si applica agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia; il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

## **Ripresa della riscossione**

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019.

**Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020**– con ripresa in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 - dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto “Cura Italia” - D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

### **VERSAMENTI IN SCADENZA IL 20 MARZO – RIMESSIONE IN TERMINI**

Si considerano effettuati regolarmente i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell'art. 60 del D.L. n. 18/2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020. In tal caso non si applicano sanzioni e interessi.

### **MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE**

**Le ipotesi** di garanzia concedibili previste dal decreto sono:

- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti (siamo in attesa di conoscere quali);
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti (siamo in attesa di conoscere quali);
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100 per cento con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti (siamo in attesa di conoscere quali).

**Per l'ottenimento dei suddetti finanziamenti dovrete contattare il Vs Istituto di credito.**

**Ulteriori informazioni e precisazioni Vi saranno comunicate non appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.**